

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

## FEBBRAIO 2026

### Le informative per l'azienda

Settori e professioni caratterizzati da elevata disparità uomo/donna	2
Regime fiscale dei rimborsi spese durante la trasferta del dipendente	3
Imponibilità auto ad uso promiscuo	4
Rottamazione- <i>quinquies</i>	5
Fondi paritetici interprofessionali	7
Nuove agevolazioni per malati oncologici	9
Bando ISI 2025/2026	10

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA ELEVATA DISPARITÀ UOMO/DONNA**

In attuazione al Regolamento (UE) n. 651/2014 il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, ha emanato, il 31 dicembre 2025, il D.I. n. 3795, con il quale sono individuati, per il 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 2024.

In base a tale disposizione possono accedere all'esonero contributivo le donne, di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, appartenenti a una professione o di un settore economico caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

L'esonero è pari al 50% sia dei contributi INPS a carico dell'azienda, sia dei premi INAIL, senza alcun limite annuale di importo fruibile, a condizione che le assunzioni e le trasformazioni agevolate determinino un incremento occupazionale netto rispetto al personale mediamente occupato nei 12 mesi precedenti.

La durata è pari a:

- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, anche per sommatoria di eventuali proroghe e/o rinnovi;
- 18 mesi complessivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine;
- 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B) del Decreto stesso.

Riguardo ai settori, in particolare, il tasso di disparità medio è stato rilevato in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 11,6%: rientrano in tale parametro l'agricoltura, l'industria (industria estrattiva, costruzioni, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera) e i servizi (trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA). Tra le professioni si evidenziano artigiani metalmeccanici e trasporti.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE DURANTE LA TRASFERITA DEL DIPENDENTE**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha chiarito i seguenti aspetti collegati al regime fiscale dei rimborsi spese ricevuti dai dipendenti in occasione delle trasferte:

- i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute in occasione di trasferte non concorrono a formare il reddito del lavoratore se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabile;
- il pagamento tracciabile consente anche la deducibilità del costo ai fini del reddito d'impresa;
- per le trasferte nel Comune della sede di lavoro è esente il rimborso sotto forma di indennità chilometrica riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato;
- il parcheggio è considerato spesa di viaggio se comprovato da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta: il pagamento può avvenire anche in contanti;
- il pedaggio può essere considerato esente anche se pagato in contanti;
- la tassa di soggiorno ai fini dell'esenzione dev'essere pagata con strumenti tracciabili;
- non richiedono il pagamento tracciabile i biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi;
- sono esenti, anche se pagate in contanti, le altre spese, ulteriori e diverse rispetto a quelle per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore nel limite giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all'estero);
- il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA;
- può essere utilizzato anche l'estratto conto quale prova del pagamento tracciabile in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: IMPONIBILITÀ AUTO AD USO PROMISCO**

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 14/E/2026, ha dato risposta a un quesito in tema di assegnazione di veicoli in uso promiscuo nel caso in cui l'importo pagato dal dipendente sia eccedente il valore convenzionale del fringe benefit, contribuendo al costo del noleggio non solo appunto con la trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, ma per l'intero onere economico sostenuto dall'azienda.

Si ricorda che per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo il benefit si assoggetta a tassazione al netto delle sole somme eventualmente trattenute al dipendente (con il metodo del versamento o della trattenuta) per il solo uso a fini personali del veicolo stesso, così come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997.

Secondo l'Agenzia, contrariamente a quanto ipotizzato dall'istante, le somme corrisposte dal dipendente oltre il valore del fringe benefit calcolato secondo i parametri previsti, a copertura del restante onere sostenuto dalla datrice di lavoro, devono perciò essere trattenute dal netto della retribuzione variabile, perché le somme eccedenti il valore del benefit devono concorrere alla formazione del reddito complessivo.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

Con comunicato stampa del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che è al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle, rendendo disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-*quinquies*, introdotta dalla Legge di bilancio 2026.

La richiesta dev'essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile, ma, per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d'ora i debiti che possono essere "rottamati", considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione.

Pertanto, a coloro che presentano la domanda direttamente dall'area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti "rottamabili", ma è anche possibile chiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata, nonché consultare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.

La Legge di bilancio 2026 stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell'ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle competenti Amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-*quinquies*, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti 3 rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-*quater* (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-*quater* (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

Aderendo si può versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, non pagando gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le c.d. sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada dalle competenti Amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di 2 rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

### **Come presentare la domanda**

Si deve accedere alla sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)" presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

In area riservata – a cui si accede con SPID, CIE e CNS e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate (di importo non inferiore a 100 euro).

In area pubblica del sito non sono richieste le credenziali di accesso, ma va allegata la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)" si deve compilare la domanda inserendo, tra l'altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell'INPS), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, che adotta le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

Queste ultime sostituiscono le “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” contenute nella circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

Di seguito si riepilogano le disposizioni di interesse per le aziende.

L’adesione delle imprese ai Fondi paritetici interprofessionali avviene tramite la denuncia contributiva mensile (flusso UniEmens), trasmessa all’INPS dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, Legge n. 388/2000, l’impresa può manifestare o revocare l’adesione entro il 31 ottobre di ogni anno, con efficacia dal successivo 1° gennaio. A conferma della scelta effettuata tramite flusso contributivo, il legale rappresentante deve, inoltre, inviare al Fondo una PEC con cui comunica formalmente l’adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del proprio documento di identità.

La disciplina della mobilità tra Fondi – regolata dall’art. 19, comma 7-bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009 – riconosce ai datori di lavoro la possibilità di modificare la propria scelta e trasferire le risorse accantonate presso un nuovo Fondo. Il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al Fondo di destinazione il 70% delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto delle risorse già utilizzate o impegnate per il finanziamento dei piani formativi. Tale trasferimento è, tuttavia, subordinato a 2 condizioni:

1. l’importo trasferibile complessivo riferito alle posizioni contributive dell’impresa dev’essere almeno pari a 3.000 euro;
2. il trasferimento non può riguardare imprese che, in ciascuno dei 3 anni precedenti, rientrano nella definizione comunitaria di micro o piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Secondo l’AGCM, la limitazione dev’essere interpretata restrittivamente, applicandosi solo quando i requisiti dimensionali siano presenti per l’intero triennio, ed evitando un’applicazione automaticamente estensiva anche in presenza di variazioni annuali.

Nell’ambito di questa cornice normativa, l’INPS ha predisposto una procedura digitale che consente ai datori di lavoro di richiedere la mobilità verso un nuovo Fondo. La procedura assicura che, dal terzo mese successivo alla data di trasferimento, le contribuzioni affluiscano automaticamente al nuovo Fondo prescelto.

Perché la mobilità produca il trasferimento effettivo delle risorse, è necessario che l’impresa revochi l’adesione al Fondo di provenienza contestualmente alla nuova adesione. In mancanza di tale contestualità, le risorse residue confluiscono nell’“inoptato”, secondo la disciplina vigente, senza possibilità di trasferimento.

Accanto alla procedura INPS, l'impresa deve inviare una PEC sia al Fondo di provenienza sia a quello di destinazione, contenente la richiesta formale di trasferimento e l'indicazione delle matricole interessate. Alla richiesta devono essere allegati:

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 2/2009;
- copia delle denunce contributive rilevanti;
- documento di identità del firmatario.

I Fondi, per agevolare la procedura, devono mettere a disposizione appositi modelli di richiesta.

La richiesta deve pervenire al Fondo entro 90 giorni dalla revoca.

L'importo trasferibile è calcolato sul totale delle somme versate nell'ultimo triennio, detraendo esclusivamente quanto già utilizzato o in corso di utilizzo per i piani formativi. Non sono consentite ulteriori decurtazioni, né possono essere considerate somme erogate nel triennio ma riferite a risorse accantonate in anni precedenti.

Le Linee Guida precisano, inoltre, che i Fondi non possono introdurre nei propri regolamenti limitazioni, termini aggiuntivi o condizioni che ostacolino la portabilità: la mobilità resta assoggettata unicamente ai limiti stabiliti dal legislatore.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle Linee Guida, i Fondi devono dotarsi di sistemi informatici in grado di integrare i dati INPS e, se applicabile, le informazioni del Registro Nazionale Aiuti. Tali sistemi devono consentire alle imprese aderenti di visualizzare nella propria area riservata la situazione delle risorse utilizzate e quelle disponibili al trasferimento. Devono, inoltre, garantire un flusso informativo strutturato tra Fondo cedente e Fondo ricevente per verificare i requisiti di trasferibilità e determinare con precisione l'importo dovuto.



## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: NUOVE AGEVOLAZIONI PER MALATI ONCOLOGICI**

In attuazione dell'art. 4, Legge n. 193/2023, i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno emanato il D.M. n. 4/2026, che contiene misure di politica attiva per le persone che siano state affette da cancro, sia se clinicamente guarite, sia se, pur non presentando più evidenza di malattia, ancora sottoposte a trattamenti prolungati, come terapie adiuvanti o controlli di follow-up, considerate in condizioni di fragilità e, perciò, rientranti nel Programma GOL, indipendentemente dalla percezione di un sostegno al reddito, con uno specifico percorso di servizi denominato "Percorso 4 – Lavoro e inclusione", finalizzato a sostenere l'inserimento lavorativo attraverso interventi personalizzati.

Inoltre, i medesimi soggetti:

- possono accedere al Fondo Nuove Competenze, che, tra l'altro, riconosce contributi finanziari ai datori di lavoro che stipulano accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata alla formazione dei lavoratori;
- possono essere destinatari dell'Assegno di Inclusione (ADI) o, in assenza dei requisiti per l'ADI, ma in condizioni di fragilità economica o a rischio di esclusione sociale, del Supporto per la formazione e il lavoro (progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e di accompagnamento al lavoro e altre politiche attive del lavoro comunque denominate, con un'indennità economica di partecipazione);
- hanno diritto agli accomodamenti ragionevoli (modifiche e adattamenti necessari e appropriati dell'ambiente lavorativo, che non comportino un onere sproporzionato per il datore di lavoro, da adottare su richiesta dell'interessato) che i datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi e con il coinvolgimento del medico competente, sono tenuti ad adottare per consentire il rientro o la permanenza nel posto di lavoro, la conciliazione tra esigenze di cura e attività lavorativa e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione.

# Le agevolazioni per l'azienda

---

## Oggetto: BANDO ISI 2025/2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2025 l'Avviso Pubblico INAIL relativo al Bando ISI 2025/2026, in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 1, commi 862-864, Legge n. 208/2015, volto a finanziare progetti diretti a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

### Finalità dell'Avviso

L'obiettivo è sostenere le imprese nella realizzazione di progetti volti al miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, riducendo i rischi presenti nei luoghi di lavoro tramite investimenti tecnologici, organizzativi e strutturali.

Particolare attenzione è, inoltre, rivolta alle micro e piccole imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli, che possono accedere a contributi specificamente destinati all'acquisto di macchinari innovativi in grado di ridurre le emissioni inquinanti, aumentare l'efficienza energetica, diminuire la rumorosità e abbattere il rischio infortunistico o il rischio derivante da operazioni manuali.

### Destinatari del finanziamento

Possono accedere ai contributi:

- le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA, secondo le distinzioni previste per ciascun Asse di finanziamento;
- gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, limitatamente all'Asse 1.1, tipologia d), relativo alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

### Tipologie di progetti ammessi

Il finanziamento riguarda 6 principali categorie di intervento, articolate su 5 Assi:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatologici (Allegato 1.1) – Asse 1.1;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) – Asse 1.2;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (Allegato 2) – Asse 2;
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3) – Asse 3;
- progetti per micro e piccole imprese in specifici settori (Allegato 4) – Asse 4;
- progetti per micro e piccole imprese agricole (Allegato 5) – Asse 5.

Per gli Assi 1.1, 2, 3 e 4 è prevista la possibilità di integrare il progetto principale con un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli indicati negli Allegati tecnici, volto al miglioramento complessivo della prevenzione.

### Risorse finanziarie e ripartizione

Le risorse economiche sono ripartite dall'INAIL per Regione o Provincia autonoma e per Asse di finanziamento. Tale ripartizione è riportata nell'allegato "ISI 2025 – risorse economiche", parte integrante degli Avvisi regionali e provinciali pubblicati sul sito istituzionale Inail.

### Ammontare del finanziamento

Il contributo è a fondo perduto e calcolato sulle spese ammissibili al netto dell'IVA. L'importo complessivo – comprensivo dell'eventuale intervento aggiuntivo – dev'essere compreso tra 5.000 e 130.000 euro. L'intensità dell'aiuto varia in relazione all'Asse:

- 65% delle spese ammissibili per gli Assi 1.1, 2, 3 e 4;
- 80% per l'Asse 1.2, relativo ai modelli organizzativi e alla responsabilità sociale;
- fino al 65% per le imprese agricole del sub Asse 5.1;
- fino all'80% per i giovani agricoltori del sub Asse 5.2.

Per l'Asse 1.2, per le imprese con meno di 50 dipendenti non è previsto limite minimo di finanziamento.

Gli interventi aggiuntivi possono essere finanziati fino all'80% del loro valore, entro un massimo di 20.000 euro e comunque nel rispetto del massimale complessivo di 130.000 euro.

### Presentazione della domanda

La domanda dev'essere presentata esclusivamente online tramite la procedura informatica accessibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), seguendo il percorso "Accedi ai servizi online". La procedura guiderà l'utente nella compilazione e nell'invio della domanda, con successivo caricamento informatico della documentazione richiesta dagli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura, articolata in più fasi, saranno pubblicate e aggiornate sul portale INAIL entro il 27 febbraio 2026.